



REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL SENATO ACCADEMICO

**Approvato dal Senato Accademico del 5 aprile 2018
Emanato con DR. N° 357 del 12 aprile 2018**



ART. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le elezioni del Senato Accademico del Politecnico secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 35 dello Statuto e del titolo II, art. 3,4,5,6,7,8, del Regolamento Generale di Ateneo.

ART. 2

Indizione

Le votazioni per eleggere in seno al Senato Accademico le sotto indicate rappresentanze di fascia o categoria sono indette dal Decano dei professori di ruolo di prima fascia, sentito il Rettore, che ne fissa la data di svolgimento non oltre il quarto mese antecedente la scadenza del mandato del Senato in carica. In prima applicazione i termini sono ridotti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo art. 3 comma 3.

La Commissione Elettorale Centrale, di cui al successivo Art. 3, determina la numerosità degli elettorati passivi - ai sensi dell'art. 5 comma 1, del Regolamento Generale di Ateneo - con riferimento alla data definita nel provvedimento di indizione delle elezioni.

Le Commissione Elettorale determina altresì il numero di preferenze esprimibile per le categorie dei professori e ricercatori a tempo indeterminato, con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 comma 6 del Regolamento Generale di Ateneo.

Quanto sopra viene allegato alla lettera A di questo Regolamento per ciascuna tornata elettorale come da modello

Modello ALLEGATO A

Fascia/Categoria	Numero da eleggere	Numero preferenze esprimibili
Direttori di dipartimento	9	3
Professori di prima fascia
Professori di seconda fascia
Ricercatori a tempo indeterminato
Personale tecnico ed amministrativo	2	1
Ricercatori a tempo determinato	1	1
Titolari di assegno di ricerca con titolo di dottore di ricerca	1	1
Studenti (*)	4+1 (**)	

(*) Riferimenti: Regolamento generale di Ateneo. Art. 35 comma 1
“Le elezioni studentesche si svolgono, ai sensi dell’Art.36 dello Statuto, secondo modalità previste in apposito Regolamento elettorale deliberato dal Senato Accademico, sentiti i rappresentanti degli studenti negli Organi di



Governo del Politecnico. Qualora le elezioni studentesche non si possano svolgere nei tempi richiesti ad assicurare il rinnovo delle rappresentanze in concomitanza al rinnovo degli organi, sono prorogati i mandati dei rappresentanti degli studenti in carica”.

(**) quattro studenti di L e LM e uno studente del dottorato di ricerca

Riferimenti: Regolamento generale di Ateneo. Art. 3 comma 3

“Il Decano indice pubbliche riunioni per favorire la partecipazione del corpo elettorale al dibattito pre-elettorale e la definizione delle candidature. La prima riunione è convocata almeno due mesi in anticipo rispetto alla data della prima votazione. In prima applicazione i due mesi sono ridotti ad uno.”

Riferimenti: Regolamento generale di Ateneo. Art. 5 comma 1

“I rappresentanti dei professori e ricercatori a tempo indeterminato in Senato Accademico sono eletti per fasce. Il numero di rappresentanti per fascia è proporzionale al peso che la fascia ha sul complesso dei professori e ricercatori. La numerosità per fascia viene ricalcolata a ogni rinnovo del Senato Accademico. Le posizioni vengono assegnate prima per quozienti pieni e poi secondo i resti, cominciando dal maggiore. In caso di parità dei resti, la posizione viene attribuita alla fascia avente minore numerosità, e in caso di ulteriore parità nella numerosità, alla fascia avente la maggiore anzianità media in ruolo”.

ART. 3

Commissione Elettorale Centrale

Il Decano nomina e presiede la Commissione Elettorale per lo svolgimento delle elezioni delle fasce/categorie di cui al precedente art. 2. La nomina avviene con provvedimento del Rettore.

La Commissione Elettorale centrale è composta, oltre che dal Decano, da un professore di ruolo di prima fascia e da altri tre componenti scelti tra i professori di seconda fascia, i ricercatori, il personale tecnico ed amministrativo.

Non può far parte di detta Commissione nessun candidato.

La Commissione Elettorale centrale ha il compito di:

- predisporre e gestire il calendario elettorale
- determinare la numerosità degli elettorati passivi e il numero di preferenze esprimibili;
- raccogliere le candidature;
- indire assemblee per la presentazione ufficiale delle candidature e la discussione dei programmi dei candidati;



- accertare la regolarità delle operazioni di voto;
- decidere su eventuali ricorsi;
- procedere alla proclamazione dei risultati.

ART. 4

Elezioni della categoria direttori di dipartimento

Le elezioni della categoria di cui al presente articolo sono normate dall'art. 4 del Regolamento Generale di Ateneo.

Riferimenti: Regolamento Generale di Ateneo, art. 4 commi 1-10:

1. *“L'elezione dei Direttori di Dipartimento in Senato Accademico avviene contestualmente all'elezione delle rappresentanze di cui all'Art.11, comma 4, lettere da b) a e), dello Statuto.*
2. *Ai fini dell'elezione dei Direttori di Dipartimento in Senato Accademico, sulla base dell'Art. 11, comma 4, lettera b) dello Statuto, sono definite tre Aree: Ingegneria Industriale; Ingegneria Civile e Architettura; Ingegneria dell'Informazione, Ingegneria Gestionale, Matematica.*
3. *Ciascun Dipartimento è associato ad una sola Area, sulla base della missione del Dipartimento e dell'appartenenza prevalente dei suoi membri ai Settori concorsuali che caratterizzano l'Area.*
4. *All'entrata in vigore del presente Regolamento i Dipartimenti attivati sono associati alle tre Aree, sentiti i Direttori dei Dipartimenti, con delibera del Senato Accademico assunta a maggioranza assoluta. Successivamente, qualora intervengano significativi cambiamenti nell'articolazione dipartimentale, il Senato Accademico, sentiti i Direttori di Dipartimento, definisce le nuove associazioni, deliberando a maggioranza assoluta.*
5. *Per l'elezione dei Direttori di Dipartimento in Senato Accademico, l'elettorato attivo è costituito da tutti i professori e ricercatori a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli del Politecnico; l'elettorato passivo è costituito dai neoletti Direttori dei Dipartimenti del Politecnico, compresi quelli interateneo ai sensi dell'Art. 11, comma 6 dello Statuto.*
6. *La numerosità di ciascuna Area è determinata dal numero totale di elettori attivi afferenti ai Dipartimenti associati all'Area e appartenenti ai ruoli del Politecnico.*
7. *La prima votazione è valida se la partecipazione al voto supera il 50% degli aventi diritto. In caso di invalidità essa è ripetuta entro quattordici giorni e risulta valida indipendentemente dal numero dei votanti.*
8. *Ogni elettore esprime il proprio voto indicando al più tre preferenze, senza vincoli di Area.*
9. *Per ciascuna Area, vengono eletti in Senato Accademico i due Direttori dei Dipartimenti associati all'Area che hanno ottenuto più preferenze; a parità di preferenze, prevale il Direttore con maggiore anzianità in ruolo*



come professore e, in caso di stessa anzianità in ruolo, prevale il Direttore con maggiore anzianità anagrafica.

10. *L'individuazione degli ulteriori Direttori è effettuata in base al quoziente tra il numero di preferenze ottenute e la numerosità dell'Area cui sono associati i rispettivi Dipartimenti. Vengono eletti in Senato Accademico i tre Direttori che hanno ottenuto il quoziente più alto; a parità di quozienti, prevalgono i Direttori con maggiore anzianità in ruolo come professori e, in caso di stessa anzianità in ruolo, prevalgono i Direttori con maggiore anzianità anagrafica.”*

La deliberazione di cui all'art. 4 comma 4 del RGA è allegata alla lettera B di questo Regolamento.

ART. 5

Elezioni dei rappresentanti delle fasce dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato

Le elezioni dei rappresentanti di cui al presente articolo sono normate dall'art. 5 del Regolamento Generale di Ateneo.

L'elettorato attivo per ciascuna fascia è costituito rispettivamente dai professori di prima fascia, dai professori di seconda fascia e dai ricercatori a tempo indeterminato confermati in servizio alla data definita nel provvedimento di indizione delle elezioni.

Riferimenti: Regolamento Generale di Ateneo, art. 5

1. *“I rappresentanti dei professori e ricercatori a tempo indeterminato in Senato Accademico sono eletti per fasce. Il numero di rappresentanti per fascia è proporzionale al peso che la fascia ha sul complesso dei professori e ricercatori. La numerosità per fascia viene ricalcolata a ogni rinnovo del Senato Accademico. Le posizioni vengono assegnate prima per quozienti pieni e poi secondo i resti, cominciando dal maggiore. In caso di parità dei resti, la posizione viene attribuita alla fascia avente minore numerosità, e in caso di ulteriore parità nella numerosità, alla fascia avente la maggiore anzianità media in ruolo.*
2. *Le candidature relative a ciascuna fascia devono essere presentate per iscritto entro il settimo giorno antecedente la data delle votazioni da un minimo di 5 a un massimo di 10 proponenti appartenenti alla fascia; la proposta di candidatura deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione del candidato, dall'eventuale opzione di tempo pieno da esercitare in caso di elezione e da un curriculum vitae pubblicato su una specifica sezione del sito di Ateneo..*
3. *Ogni componente di ciascuna fascia può sottoscrivere una sola candidatura.*



4. *Per ogni fascia il numero minimo di candidati per ciascun genere è pari a due. Qualora alla chiusura dei termini per la presentazione delle candidature, non si raggiunga il numero minimo previsto, i termini di cui sopra saranno riaperti per una sola volta.*
5. *Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.*
6. *Per ciascuna fascia l'elettorato attivo è composto da tutti gli afferenti a essa. Ogni elettore ha diritto a esprimere un numero di preferenze pari a un terzo arrotondato all'intero superiore dei rappresentanti di fascia da eleggere.*
7. *Per ciascuna fascia la prima votazione è valida se la partecipazione al voto supera il 50% degli aventi diritto. In caso di invalidità essa è ripetuta entro quattordici giorni e risulta valida indipendentemente dal numero dei votanti.*
8. *Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, prevale il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di stessa anzianità in ruolo, prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica"*

ART. 6

Elezioni della categoria dei rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo

Le elezioni dei rappresentanti di cui al presente articolo sono normate dall'art. 6 del Regolamento Generale di Ateneo.

In particolare, l'elettorato attivo è costituito da tutto il personale dei servizi tecnici, amministrativi, ausiliari, bibliotecari e di elaborazione dati, di cui all'art. 6 del Regolamento Generale di Ateneo in servizio alla data definita nel provvedimento di indizione delle elezioni.

Riferimenti: Regolamento Generale di Ateneo, art. 6

1. *“Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, l'elettorato passivo è composto da tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato; l'elettorato attivo è composto da tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e da quello a tempo determinato titolare di rapporti contrattuali di durata complessiva almeno triennale.*
2. *Le candidature devono essere presentate per iscritto entro il settimo giorno antecedente la data delle votazioni da un minimo di 5 a un massimo di 10 proponenti appartenenti alla categoria; la proposta di candidatura deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e da un suo curriculum vitae pubblicato su una specifica sezione del sito di Ateneo.*



3. *Ogni componente del personale tecnico-amministrativo può sottoscrivere una sola candidatura.*
4. *Il numero minimo di candidati per ciascun genere è pari a due. Qualora alla chiusura dei termini per la presentazione delle candidature, non si raggiunga il numero minimo previsto i termini di cui sopra saranno riaperti per una sola volta.*
5. *Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.*
6. *La prima votazione è valida se la partecipazione al voto supera il 50 % degli aventi diritto. In caso di invalidità essa è ripetuta entro quattordici giorni e risulta valida indipendentemente dal numero dei votanti.*
7. *Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio e, in caso di stessa anzianità di servizio, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.”*

ART. 7

Elezioni della categoria dei rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato

Le elezioni del rappresentante di cui al presente articolo sono normate dall'art. 7 del Regolamento Generale di Ateneo.

L'elettorato attivo è costituito da tutti i ricercatori a tempo determinato e da tutti i ricercatori a tempo indeterminato non confermati in servizio alla data definita nel provvedimento di indizione delle elezioni.

Riferimenti: Regolamento Generale di Ateneo, art. 7

1. *“L'elettorato attivo e passivo è costituito dai ricercatori a tempo determinato e dai ricercatori a tempo indeterminato non confermati”*
2. *Le candidature devono essere presentate per iscritto entro il settimo giorno antecedente la data delle votazioni da un minimo di 5 a un massimo di 10 proponenti appartenenti alla categoria; la proposta di candidatura deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e da un suo curriculum vitae pubblicato su apposito sito di Ateneo.*
3. *Ogni componente dell'elettorato attivo può sottoscrivere una sola candidatura.*
4. *Il numero minimo di candidati per ciascun genere è pari a uno. Qualora alla chiusura dei termini per la presentazione delle candidature, non si raggiunga il numero minimo previsto i termini di cui sopra saranno riaperti per una sola volta.*
5. *Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.*



6. *La prima votazione è valida se la partecipazione al voto supera il 50 % degli aventi diritto. In caso di votazione non valida essa è ripetuta entro 14 giorni e risulta valida indipendentemente dal numero dei votanti.*
7. *Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio e, in caso di stessa anzianità di servizio, prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.”*

ART. 8

Elezioni della categoria dei rappresentanti dei titolari di assegno di ricerca

Le elezioni del rappresentante di cui al presente articolo sono normate dall'art. 8 del Regolamento Generale di Ateneo.

L'elettorato attivo è costituito da tutti i dei titolari di assegno di ricerca in possesso del titolo di dottore di ricerca il cui assegno è attivo alla data definita nel provvedimento di indizione delle elezioni.

Riferimenti: Regolamento Generale di Ateneo, art. 8

1. *“L'elettorato è costituito da tutti i titolari di assegno di ricerca in possesso del titolo di dottore di ricerca.*
2. *Le candidature devono essere presentate per iscritto entro il settimo giorno antecedente la data delle votazioni da un minimo di 5 a un massimo di 10 proponenti appartenenti alla categoria; la proposta di candidatura deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e da un suo curriculum vitae pubblicato su una specifica sezione del sito di Ateneo.*
3. *Ogni componente dell'elettorato attivo può sottoscrivere una sola candidatura.*
4. *Il numero minimo di candidati per ciascun genere è pari a uno. Qualora alla chiusura dei termini per la presentazione delle candidature non si raggiunga il numero minimo previsto i termini di cui sopra saranno riaperti per una sola volta.*
5. *Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.*
6. *La prima votazione è valida se la partecipazione al voto supera il 50 % degli aventi diritto. In caso di invalidità essa è ripetuta entro quattordici giorni e risulta valida indipendentemente dal numero dei votanti.*
7. *Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio e, in caso di stessa anzianità di servizio, prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.”*



ART. 9

Esclusione dall'elettorato

Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che si trovino in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli articoli 13, 14 del D.P.R. 382/80. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che si trovino sospesi dal servizio, anche cautelativamente, per provvedimento penale o disciplinare.

ART. 10

Candidature

Le candidature devono essere presentate per iscritto al Presidente della Commissione Elettorale Centrale entro il settimo giorno antecedente la data delle votazioni da un minimo di 5 a un massimo di 10 proponenti appartenenti alla fascia o categoria; la proposta di candidatura deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e da un suo curriculum vitae pubblicato su apposito sito di Ateneo. Per le fasce della docenza la candidatura dovrà essere corredata dall'eventuale opzione di tempo pieno, da far valere in caso di nomina.

Ogni elettore può sottoscrivere una sola presentazione di candidatura, salvo che il candidato per il quale è stata effettuata la prima sottoscrizione non l'abbia nel frattempo ritirata.

Il candidato può ritirare la propria candidatura durante le assemblee oppure mediante comunicazione scritta al Presidente della Commissione Elettorale Centrale. Sono eleggibili i candidati le cui candidature siate state presentate entro i termini e con le modalità sopra stabilite.

Il Politecnico assicura a tutti i candidati condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere assemblee in appositi locali e di fare uso della posta interna ed elettronica.

Le candidature sono depositate presso il Servizio Supporti istituzionali - Elezioni - e rese pubbliche sul sito web dell'Ateneo.

ART. 11

Assemblee pre-elettorali

Per dare modo agli interessati di discutere sulle funzioni ed attività del Senato Accademico e per consentire la presentazione delle necessarie candidature, il Presidente della Commissione Elettorale Centrale indice una o più assemblee nelle quali i candidati espongono i propri programmi e partecipano alla loro discussione.

Riferimenti: Regolamento generale di Ateneo. Art. 3 comma 3



“Il Decano indice pubbliche riunioni per favorire la partecipazione del corpo elettorale al dibattito pre-elettorale e la definizione delle candidature. La prima riunione è convocata almeno due mesi in anticipo rispetto alla data della prima votazione. In prima applicazione i due mesi sono ridotti ad uno.”

Art. 12

Costituzione dei seggi

Le votazioni si svolgono in appositi seggi elettorali, costituiti presso uno o più locali dell'Ateneo.

Art. 13

Commissioni di seggio

Almeno sette giorni prima della data fissata per le votazioni, con provvedimento del Rettore, sono nominate le Commissioni di seggio. Tali Commissioni sono composte da quattro membri effettivi ed altrettanti membri supplenti, scelti tra i professori di prima e di seconda fascia, tra i ricercatori e tra il personale tecnico ed amministrativo. Assume la Presidenza di ciascuna Commissione un professore di prima fascia il quale sceglie tra i componenti il Vice-Presidente, che lo sostituisce in caso di momentanea assenza, ed il Segretario.

A ciascuna Commissione di seggio saranno aggregati tecnici informatici esperti delle procedure telematiche.

Non può fare parte di dette Commissioni chi si presenta come candidato.

Art. 14

Calendario delle elezioni ed apertura dei seggi

Per l'espletamento delle votazioni i seggi sono aperti per le operazioni preliminari alle ore 8.30 e per le operazioni di voto dalle ore 9.00 alle ore 18.30 dei giorni stabiliti.

Le votazioni si possono protrarre oltre l'ora di chiusura sopra indicata fino a che non abbiano esercitato il diritto di voto tutti gli elettori presenti nei seggi all'ora di chiusura.

Art. 15

Modalità di svolgimento delle votazioni

Le elezioni sono effettuate elettronicamente con la procedura del sistema del voto telematico.

Lo svolgimento delle votazioni avviene mediante un programma informatizzato che assicura l'accertamento dell'identità degli elettori,



l'anonimato e la segretezza del voto nonché lo scrutinio automatico delle preferenze.

Art. 16

Votazione informatizzata

Le operazioni di voto si svolgono mediante:

- a) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista dei votanti della propria categoria di appartenenza;
- b) la presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione;
- c) la consegna all'elettore del certificato elettorale nominativo sigillato, contenente i codici segreti per l'accesso al sistema telematico;
- d) la firma dell'elettore sul certificato;
- e) l'accesso dell'elettore alla postazione di voto, la digitazione dei codici segreti e la possibilità di esprimere la preferenza al videoterminale;
- f) la verifica dell'avvenuta votazione a terminale video del seggio e la conseguente annotazione sul registro dei votanti.

Art. 17

Scrutinio informatizzato

Immediatamente dopo la chiusura di ciascuna votazione hanno inizio le operazioni di scrutinio.

Ciascuna commissione di seggio:

- a) accerta la rispondenza fra il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto risultante dagli elenchi cartacei ed il numero risultante dal sistema telematico;
- b) redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti del seggio dal quale deve risultare per ciascuna categoria il numero degli elettori che hanno votato;
- c) consegna i verbali al Presidente della Commissione Elettorale centrale.

La Commissione Elettorale centrale, verificata la correttezza delle operazioni precedenti rendicontata nei verbali delle commissioni di seggio, avvia, avvalendosi di esperti informatici, il processo di scrutinio che determina i risultati per ciascuna rappresentanza di fascia/categoria.

Successivamente il Presidente, preso atto dei risultati, procede per ciascuna rappresentanza di categoria alla proclamazione dei candidati eletti, tramite avviso da pubblicare sul sito web dell'Ateneo.



Art. 18

Validità delle votazioni

Le votazioni di cui trattasi, nell'ambito di ciascuna rappresentanza di categoria, è valida al primo turno se la partecipazione al voto supera il 50% degli aventi diritto. In caso di invalidità essa è ripetuta entro quattordici giorni e risulta valida indipendentemente dal numero dei votanti.

Art. 19

Ricorsi

Eventuali ricorsi interni devono essere presentati entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione dei risultati alla Commissione Elettorale Centrale, che deciderà, sentiti i Presidenti dei seggi, entro il termine di tre giorni, in via definitiva. Le decisioni adottate dalla Commissione sono inappellabili.

I risultati definitivi delle elezioni sono proclamati con decreto del Rettore.

Art. 20

Elezioni suppletive

Qualora prima del semestre finale del mandato uno o più Direttori di Dipartimento o rappresentanti di fascia o categoria si dimettano o cessino dai ruoli del Politecnico oppure cessino di appartenere alla fascia o categoria per la quale sono stati eletti, sono indette elezioni suppletive, le cui votazioni sono valide indipendentemente dalla numerosità dei votanti, salvo che per i direttori di dipartimento, cui si fa riferimento in seguito. Se gli eventi citati si verificano nel semestre finale del mandato si fa riferimento, per ciascuna fascia/categoria, agli specifici commi del Titolo II del Regolamento Generale di Ateneo.

Per le elezioni suppletive dei Direttori di Dipartimento eletti in Senato Accademico il riferimento è all'art. 4 commi 11,12,13 e 14 del Regolamento Generale di Ateneo e all'art. 20 c. 9 dello Statuto:

Art. 4 Regolamento Generale di Ateneo:

11. *“Qualora uno o più Direttori di Dipartimento eletti in Senato Accademico interrompano anticipatamente il mandato di Direttore, sono indette elezioni suppletive se l'interruzione avviene prima del semestre finale del mandato; altrimenti, le relative posizioni in Senato Accademico rimangono vacanti sino al termine del mandato.*
12. *In caso di elezioni suppletive, l'elettorato passivo è costituito dai nuovi Direttori di Dipartimento che hanno sostituito quelli che hanno*



interrotto il mandato e dai Direttori di Dipartimento precedentemente non eletti in Senato Accademico. L'elettorato attivo è costituito da tutti i professori e ricercatori a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli del Politecnico; ogni elettore esprime il proprio voto indicando un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei Direttori da rieleggere in Senato Accademico, arrotondato all'intero superiore.

13. *Le votazioni suppletive sono valide se la partecipazione al voto supera il 25% degli aventi diritto.*
14. *Risultano eletti i Direttori che hanno ottenuto più preferenze, indipendentemente dalle Aree cui sono associati i relativi Dipartimenti e a parità di preferenze risulta eletto il Direttore con maggiore anzianità in ruolo come professore e, in caso di stessa anzianità in ruolo, risulta eletto il Direttore con maggiore anzianità anagrafica.”*

Art. 20 Statuto:

9. *.....Il Direttore del Dipartimento è nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta.....*

Qualora prima del semestre finale del mandato un Direttore di Dipartimento eletto in Senato Accademico cessi - in applicazione alle disposizioni sui limiti del mandato - il proprio incarico di rappresentante nell'Organo, subentra il Direttore che ha ottenuto il numero massimo di voti fra i non eletti.

Qualora prima del semestre finale del mandato in Senato Accademico cessino il proprio incarico uno o più Direttori e l'elettorato passivo sia costituito da Direttori in numero pari o inferiore al numero dei componenti da sostituire, questi vengono nominati in Senato Accademico senza che si proceda ad elezioni suppletive.

Per le elezioni suppletive dei rappresentanti dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato il riferimento è all'art. 5 comma 9 del Regolamento Generale di Ateneo:

“Qualora uno o più rappresentanti eletti ai sensi di quest'articolo, prima del semestre finale del mandato, si dimettano, cessino dai ruoli del Politecnico oppure cambino la fascia per la quale sono stati eletti in Senato Accademico, sono indette elezioni suppletive, le cui votazioni sono valide indipendentemente dalla numerosità dei votanti e che si svolgono con le modalità sopradescritte, ad eccezione dei commi 4 e 7 del presente articolo. Se gli eventi citati si verificano nel semestre finale del mandato, i rappresentanti per i quali sia intervenuta una variazione di fascia restano in carica, mentre le posizioni corrispondenti a dimissioni o cessazioni dai ruoli restano vacanti.”



Per le elezioni suppletive dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo il riferimento è all'art. 6 comma 8 del Regolamento Generale di Ateneo:

“Qualora prima del semestre finale del mandato uno o più rappresentanti, si dimettano o cessino dai ruoli del Politecnico oppure cessino di appartenere alla categoria di cui al presente articolo, sono indette elezioni suppletive, le cui votazioni sono valide indipendentemente dalla numerosità dei votanti. Tali elezioni si svolgono con le identiche modalità sopradescritte, ad eccezione dei commi 4 e 6 del presente articolo; se gli eventi citati si verificano nel semestre finale del mandato, le corrispondenti posizioni restano vacanti.”

Per le elezioni suppletive dei rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato il riferimento è all'art. 7 comma 8 del Regolamento Generale di Ateneo:

“Qualora il rappresentante, prima del semestre finale del mandato, si dimetta, cessi dal servizio oppure entri a far parte di una fascia diversa da quella per la quale è stato eletto in Senato Accademico, sono indette elezioni suppletive le cui votazioni sono valide indipendentemente dalla numerosità dei votanti e che si svolgono con le identiche modalità sopradescritte ad eccezione dei commi 4 e 6 del presente articolo; se gli eventi citati si verificano nel semestre finale del mandato, il rappresentante per il quale sia intervenuta una variazione di fascia resta in carica, mentre la posizione corrispondente a dimissioni o cessazione dai ruoli rimane vacante.”

Per le elezioni suppletive dei rappresentanti dei titolari di assegno di ricerca il riferimento è all'art. 8 comma 8 del Regolamento Generale di Ateneo:

“Qualora il rappresentante, prima del semestre finale del mandato, si dimetta, oppure si interrompa definitivamente il suo contratto di lavoro, sono indette elezioni suppletive le cui votazioni sono valide indipendentemente dalla numerosità dei votanti e che si svolgono con le identiche modalità sopradescritte ad eccezione del commi 4 e 6 del presente articolo; se gli eventi citati si verificano nel semestre finale del mandato, la posizione corrispondente rimane vacante fino al termine del mandato.”

Art. 21

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, allo Statuto ed al Regolamento Generale d'Ateneo.